CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GILBERTI, ARRIGHINI

Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade

Presentata il 14 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme contenute nella presente proposta di legge, nascono dall'esigenza di contrastare al massimo la guida in stato di ebbrezza, spesso responsabile di numerosi incidenti, anche mortali, lungo la rete autostradale italiana.

L'interesse superiore della collettività alla tutela della salute e della sicurezza sulle autostrade, è prevalente rispetto al diritto del cittadino di consumare quelle bevande che più ritiene opportune. Si potrebbe obiettare che il divieto alla vendita di superalcolici viene a penalizzare anche i viaggiatori autostradali che non sono nel contempo guidatori, tuttavia anche in questo caso si ravvisa la prevalenza dell'interesse superiore della collettività rispetto al diritto individuale.

Non si ravvisa, inoltre, l'effettiva necessità di provvedere i locali di ristorazione autostradali di bevande alcoliche ad elevata gradazione. La bevanda alcolica ad alto tenore di alcool, infatti, non è una necessità, né risponde al soddisfacimento di bisogni primari, quali l'alimentazione, il cibo e il dissetamento con bevande non alcoliche. Essa è dunque un bene oltre che superfluo, anche dannoso, del quale si può fare a meno quando ci si trova a percorrere viaggi lungo la rete autostradale.

L'ammenda colpisce i gestori dei locali posti lungo le autostrade.

Nella presente proposta di legge, ci si è limitati alla proibizione di bevande superiori ai 18 gradi alcolici, ritenendo questo solo un primo passo verso un processo

educativo dell'automobilista, in sintonia con altre norme, in specie con quelle relative al codice della strada.

Rimane infatti aperto il problema della vendita di vini, birre ed altre bevande che, se assunte in certe dosi, provocano ugualmente lo stato di ebbrezza o di ubriachezza, così pericoloso.

Si potrebbe auspicare che, dopo questo primo provvedimento, il legislatore affronti la materia in maniera più completa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È proibita la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 18 gradi, sia al banco sia in bottiglia, nelle rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, *autogrill* e *bar*, lungo la rete autostradale italiana.

ART 2.

1. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui all'articolo 1, sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2895
Lire 500